

Gli amministratori sono i soggetti a cui è affidata la gestione e la direzione dell'attività imprenditoriale.

Gli amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto della società per garantire il funzionamento e la gestione diligente della società stessa.

In base al soggetto che subisce le conseguenze negative del comportamento imprudente dell'amministratore, è possibile distinguere tre ipotesi di responsabilità civile:

- ✓ verso la società;
- ✓ verso i creditori sociali;
- ✓ verso i singoli soci o soggetti terzi.

Rispetto alla **responsabilità verso la società**, gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio dei danni subiti dalla società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto.

Se gli amministratori sono più di uno, essi sono responsabili solidalmente. Ciascuno può essere, quindi, costretto dalla società a risarcirle l'intero danno subito.

Tra i doveri degli amministratori di una società rientra quello di conservare l'integrità del patrimonio sociale, cioè di tutti i beni mobili e immobili di cui è titolare la società. Quindi, gli amministratori sono anche **responsabili verso i creditori sociali**, cioè coloro che vantano un credito nei confronti della società.

L'azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Infatti, un danno per i creditori, non sussiste fin quando il patrimonio sociale è capiente.

L'elemento comune della **responsabilità verso la società e verso i creditori sociali** è che, in entrambi i casi, il danno è stato prodotto nei confronti della società.

Invece, se l'attività di gestione dell'amministratore **danneggia illegittimamente un singolo socio o soggetti estranei alla società** senza che la società subisca alcun danno o addirittura ne riceva un vantaggio, il singolo socio o il terzo possono chiedere agli amministratori il risarcimento dei danni.

Per tutte e tre le fattispecie di responsabilità civile, provvede l'Autorità giudiziaria sulla base del [Codice civile italiano](#).